

**Elenchiamo sommariamente gli adempimenti relativi al deposito legale per la stampa, per i prodotti editoriali su supporto informatico (CDROM) e per i prodotti video/sonori (CD e DVD) in vigore dal 2.9.2006:**

### SOGGETTI OBBLIGATI AL "DEPOSITO LEGALE"

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
  - b) il tipografo, ove manchi l'editore;
  - c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari.
- (Ricordiamo che la vecchia normativa poneva l'obbligo in capo allo stampatore)

### OGGETTI DESTINATI AL "DEPOSITO LEGALE"

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;
- q) documenti diffusi su supporto informatico.

I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o a titolo gratuito, comprese le ristampe, e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per i documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

Per i documenti diffusi tramite rete informatica le disposizioni per il deposito legale sono demandate ad altro regolamento che verrà emanato dopo un periodo di sperimentazione.

### QUANDO VA FATTA LA CONSEGNA

La consegna/spedizione a mezzo posta deve essere effettuata entro 60 giorni dalla pubblicazione. Consigliamo di programmare una spedizione mensile con tutti i prodotti editoriali pubblicati nel mese.

### A CHI VA FATTA LA CONSEGNA

1. *giornali, periodici, libri, opuscoli, manifesti, carte geografiche, atlanti, manifesti e musica a stampa;*
2. *Gli allegati ai prodotti di cui al punto 1: sonori e video, i film, le sceneggiature, i documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista;*
3. *giornali, periodici, libri, opuscoli, manifesti, carte geografiche, atlanti diffusi su supporto informatico (CDROM):*
  - 1 copia alla Biblioteca nazionale centrale di Roma - 00185 Roma Viale Castro Pretorio 105
  - 1 copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze – 50122 Firenze Piazza Cavalleggeri 1
  - 1 copia (la terza) va inviata alla biblioteca territoriale dove la Prefettura (ora UTG) ha inviato fino al 2 settembre 2006 la copia di sua pertinenza. Non ci sono elenchi ufficiali, e' necessario chiedere direttamente alla Vostra Prefettura l'indirizzo della biblioteca territoriale a cui inviava la copia d'obbligo di sua pertinenza (telefoni della Prefettura ora "UTG", possono essere trovati su internet).

#### 4. documenti sonori e video (CD, DVD):

- 1 copia alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo - Via Michelangelo Caetani, 32 - 00186 Roma
- 1 copia (la terza) va inviata alla biblioteca territoriale dove la Prefettura (ora UTG) ha inviato fino al 2 settembre 2006 la copia di sua pertinenza. Non ci sono elenchi ufficiali, e' necessario chiedere direttamente alla Vostra Prefettura l'indirizzo della biblioteca territoriale a cui inviava la copia d'obbligo di sua pertinenza (telefoni della Prefettura ora "UTG", possono essere trovati su internet).

### ULTERIORI DEPOSITI

- 1 copia delle pubblicazioni di materia giuridica deve essere consegnata o spedita alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia - Piazza Cavour 40 - 00193 Roma
- Su richiesta dalla Biblioteca centrale del CNR, gli editori sono obbligati a inviare una copia delle pubblicazioni di materia scientifica e tecnica (prima l'invio era obbligatorio senza bisogno di richiesta da parte del CNR)

### SCRITTE OBBLIGATORIE

su ogni esemplare spedito e sulla busta/pacco di spedizione deve essere riportato.

***Esemplari fuori commercio per il deposito legale***

***agli effetti della legge 15 aprile 2004 n. 106***

***(nome casa editrice)***

***(sede legale casa editrice)***

Consigliamo di preparare un timbro con tale dicitura.

Ricordiamo che per la legge sulla stampa su ogni esemplare è obbligatorio stampare, fra l'altro: nome e sede legale casa editrice e data di pubblicazione.

### DISTINTA

Ogni pacco dovrà essere accompagnato da una distinta, su carta intestata dell'editore, in 2 copie contenente l'elenco degli esemplari inviati completo di anno di pubblicazione, codice ISBN (per i libri), codice ISSN per i periodici, codice DOI ( per i prodotti digitali) se utilizzati.

### DEROGHE

Sono previste deroghe per i prodotti a tiratura limitata e alto prezzo di copertina.

### SANZIONI

E' prevista una sanzione amministrativa da 3 a 15 volte il valore commerciale del prodotto, fino ad un max di 1.500 euro.

La sanzione è ridotta da 1/3 a 2/3 per consegna in ritardo, ma prima della contestazione da parte degli uffici preposti.

### ABROGATA ISCRIZIONE REGISTRO EDITORI IN PREFETTURA

A seguito entrata in vigore della legge in oggetto, che abroga regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, dal 2 settembre 2006:

- gli editori non sono più tenuti ad iscriversi nel registro tenuto dalla Prefettura;
- gli editori non sono più obbligati a tenere un registro, vidimato dalla questura, nel quale scrivere, cronologicamente e con numero progressivo, tutte le opere di edite.